

Bonus canoni locazione immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

Il credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, cd. *Bonus affitti* previsto dall'articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020, è utilizzabile anche dal professionista che svolge la propria attività in una stanza in sublocazione. Come, spiega l'Agenzia delle entrate, ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conserva una autonoma rilevanza economica. Pertanto, l'agevolazione è utilizzabile anche in caso di un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Infine, ricorda l'Agenzia, che ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 28 citato, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio in esame. Al riguardo, resta fermo, che ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d'imposta di cui all'articolo 28. Questo, in sintesi, il contenuto della [risposta ad interpello n. 356 del 16 settembre 2020](#).

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 356 del 16 settembre 2020](#), con oggetto: BONUS AFFITTI – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – Ambito oggettivo di applicazione – Accesso al credito d'imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile – Ammissibilità – Art 28 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto "Rilancio".